



# Il Regolamento *de minimis* e le modifiche da parte della Commissione

📅 21/12/2023

📌 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, SOCIETÀ, PROSPETTIVE

Marco Stillo

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, sono soggetti a notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3. Il Consiglio, tuttavia, può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate da tale obbligo. Tra queste, in particolare, vi sono i c.d. "aiuti *de minimis*", ossia quelli che non superano un importo prestabilito concessi ad un'impresa unica in un determinato arco di tempo e che sono attualmente

disciplinati dal c.d. "Regolamento *de minimis*"<sup>1</sup>, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2023. Di conseguenza, in data 13 dicembre 2023 la Commissione ha adottato una Comunicazione<sup>2</sup> che introduce diverse modifiche, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto opportuno aumentare da 200.000 a 300.000 euro il massimale per gli aiuti che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato Membro<sup>3</sup>, di modo da tener conto dell'inflazione che ha avuto luogo dall'entrata in vigore del Regolamento *de minimis* e da assicurarsi che le nuove misure non incidano sugli scambi tra gli

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», GUUE L 352 del 24.12.2013.

<sup>2</sup> Com. Comm. C(2023) 9700 final, *Regolamento (UE) .../... della Commissione del 13.12.2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"*.

<sup>3</sup> Si veda l'articolo 3 del nuovo Regolamento.



Stati Membri e non falsino la concorrenza.

In secondo luogo, è previsto un obbligo per gli Stati Membri di istituire, a partire dal 1° gennaio 2026, un registro centrale a livello nazionale o europeo in cui inserire tutte le informazioni sugli aiuti concessi<sup>4</sup> riducendo così gli oneri amministrativi per le imprese, che non dovranno più tenere traccia di eventuali altri aiuti *de minimis* ricevuti e dichiararli.


La Commissione, infine, ha stabilito che gli intermediari finanziari che concedono

prestiti garantiti e che utilizzano un meccanismo volto a trasferire i vantaggi ai beneficiari finali riceveranno una sovvenzione lorda equivalente che non supera il massimale *de minimis* se l'importo totale del portafoglio dei prestiti garantiti è inferiore a 10 milioni di euro o se è inferiore a 40 milioni di euro ed è composto da prestiti individuali di importo inferiore a 100.000 euro, a condizione che il regime *de minimis* sia disponibile, a parità di condizioni, a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato Membro interessato<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Si veda l'articolo 6 del nuovo Regolamento.

<sup>5</sup> Si veda l'articolo 4 del nuovo Regolamento.



**Marco Stillo**

**ASSOCIATE**

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Potapovsky Lane, 5, build. 2, 4th floor, office 401/12/9 · 101000, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com